

# INTERCETTAZIONI E DIRITTO DI TRASPOSIZIONE

*Giorgio Spangher*



Con il d.l. n. 161 del 2019, l'art. 2 ha abrogato il comma 3 secondo periodo dell'art. 293 cpp nella parte in cui

disponeva che "il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto di trasposizione su supporto idoneo alla riproduzione dei dati delle relative registrazioni".

Deve ritenersi che sopravviva la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 268 disposta da C. Cost. n. 336 del 2008?

**Risponde al quesito il Prof. Giorgio Spangher**

Risposta affermativa alla luce del riformulato art. 293 c.p.p., che al comma 3 prevede il diritto difensivo in relazione alle comunicazioni di cui all'art. 291 c.p.p.

Vedi in tal senso la risposta al quesito "Misura cautelare e trasmissione intercettazioni"

<https://penaledp.it/misura-cautelare-e-trasmissione-intercettazioni/>